

Doc. XXII

n. 23

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori FLORINO e PEDRIZZI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata

ONOREVOLI SENATORI. — La conduzione disinvolta del Banco di Napoli della gestione Ventriglia torna di nuovo nel mirino: quasi 4000 miliardi di crediti in sofferenza dimenticati nel bilancio 1994 (oltre ai 3700 ufficiali) e altrettanti di partite incagliate: è stata questa la conclusione dell'ispezione della Banca d'Italia al Banco di Napoli, comunicata con una nota alla Commissione finanze della Camera, per quanto attiene all'esercizio 1994, un buco supplementare che porta i crediti in sofferenza del Banco di Napoli a quota 7600 miliardi per il 1994

e a 5900 le partite incagliate. Ora è dunque comprensibile il motivo per cui il 1995, nonostante le sbandierate opere di pulizia, sia finito con perdite *record*. Del resto, il 1994 è stato l'anno della svolta al Banco di Napoli, anno in cui, infatti, per la prima volta i conti dell'Istituto partenopeo sono andati in rosso. Nonostante queste prime avvisaglie, però, i vertici del Banco di Napoli hanno continuato a fare dichiarazioni «rassicuranti» sull'Istituto, provocando la reazione della Consob che già lo scor-

so aprile inviò un rapporto al capo della procura di Napoli, Agostino Cordova, in cui si prospettavano false comunicazioni al mercato da parte degli amministratori. In realtà, come abbiamo potuto appurare, stavano semplicemente venendo al pettine gli errori degli anni precedenti, forse già parzialmente «edulcorati» nel bilancio 1993.

Il Banco di Napoli si è trovato così costretto dalla fortissima politica degli impieghi, voluta da Ventriglia e agevolata dalla trasformazione in Spa, a metà del 1991, che aveva fatto triplicare il patrimonio netto della banca. Dal 1992 in poi, il volume dei prestiti è lievitato, fino a sfiorare a fine 1993 i 58 mila miliardi. In piena recessione, dunque, l'Istituto partenopeo ha continuato ugualmente ad espandersi, prestando denaro senza guardare troppo per il sottile. Come se non bastasse, Tangentopoli e i tagli ai conti dello Stato hanno contribuito a ridurre drasticamente la spesa per opere pubbliche: l'economia meridionale è stata così «strangolata», con ovvie conseguenze sui debitori del Banco (circa il 30 per cento dei prestiti erano all'edilizia, per esempio). Per ultimo, all'inizio del 1994, si è aggiunta la crisi messicana, con il forte indebolimento dei mercati obbligazionari di tutto il mondo, Italia compresa.

È proprio in questa occasione che il Banco, preoccupato di rientrare nei parametri di *Bankitalia* sui «superspecialisti», è stato costretto a scoprire i propri dati segreti.

Attorno al Banco, alle prese con un difficile risanamento, si è strinato un cordone sanitario per l'avvio di un'opera di salvataggio in grado di sciogliere il nodo dei crediti di sofferenza che secondo la tabella di marcia fissata da Carlo Azeglio Ciampi si deve risolvere in tre mesi con la privatiz-

zazione dell'Istituto (termini previsti dal decreto di salvataggio).

A questo punto, però, le preoccupazioni maggiori non riguardano esclusivamente gli appetiti degli svariati acquirenti per la sistemazione finale dell'Istituto, in un mercato dove la speculazione è in agguato, ma il procedere verso un'opera di salvataggio senza aver definito e stabilito in termini chiari le responsabilità pregresse che hanno favorito l'insolvenza di imprenditori «eccellenti» cui erano stati erogati consistenti prestiti.

È inammissibile pensare di poter risolvere una vicenda talmente complessa, senza aver prima effettuato le dovute indagini relativamente alle responsabilità gestionali del passato che hanno prodotto il *deficit* dell'Istituto partenopeo.

Non si può rischiare di far pagare agli italiani (come a suo tempo si è verificato per il Banco Ambrosiano), il conto di un Istituto in dissesto per un colossale giro di crediti facili.

La parola d'ordine è privatizzare, nella massima fretta, in quanto nel 1995 il Bilancio ha perso 3155 miliardi, e il Tesoro, che di soldi ne ha già messi tanti, vuole togliersi l'imbarazzante fardello entro la fine dell'anno (come recita il decreto), pur nella consapevolezza che non sarà una passeggiata a ciel sereno.

D'altro canto i pretendenti nicchiano, hanno paura che la banca ripulita sia come il Vesuvio: bello fuori, ma negli anfratti tutto un ribollire che da un momento all'altro può mettersi ad eruttare.

Del resto, i motivi per andarci cauti sono un'infinità. Sono ben pochi gli elementi chiari rispetto al vero ruolo giocato da più parti in seno al Banco di Napoli, resta ancora a tutt'oggi irrisolto il mistero del dissesto del Banco; pare quasi che i crediti si siano riprodotti come cellule infette, giungendo a

«metastasi» senza che i «medici» (istituzione *super partes*) abbiano avuto il tempo di rendersene conto. Restano solo gli effetti di cause e fonti sconosciute.

La situazione è veramente preoccupante. Nella *Bad Bank* (così denominata da finanziari di Londra e Zurigo), dunque, con garanzia del Tesoro che la finanzierà al tasso agevolato dell'1 per cento, introdotto appunto con la legge sui salvataggi bancari che porta il nome non beneaugurante di Michele Sindona, finiranno 55 mila delle 120 mila pratiche a rischio. Inoltre, poichè *Bankitalia* ha ordinato di usare la scure, verranno scorporate e infilate nella nuova società anche le piccole sofferenze, quelle inferiori ai 5 miliardi, che rappresentano l'85 per cento dell'esposizione. Problema: ci saranno tra queste anche le 322 riguardanti personaggi legati alla camorra? Non ci si può permettere di trascurare questo aspetto come fosse marginale, a meno che non ci si aspetti una redenzione dei malavitosi

che si appresseranno ad onorare i debiti.

Si pone dunque l'urgenza dell'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale (solo al fine di snellire quanto più possibile i lavori e l'*iter* procedurale), che indaghi sulle responsabilità gestionali pregresse che hanno riprodotto il *deficit* dell'Istituto partenopeo e individui i personaggi legati alla camorra che sono stati favoriti nell'accesso al credito, per evitare che qualunque tipo di opera di salvataggio sia resa vana da successive e drammatiche complicazioni.

Abbiamo già potuto appurare l'inefficacia e l'antieconomia di un sistema politico-economico che si preoccupa di recuperare tempo coprendo e insabbiando quanto più possibile, con la speranza che i futuri venti non siano così violenti da riscoprire tutto. In questa vicenda cercare di guadagnare tempo oggi significherebbe solo non avere più la possibilità di perderne anche il doppio domani.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare;

a) le cause e le responsabilità del dissesto del Banco di Napoli;

b) l'esistenza di collegamenti con interessi politici;

c) l'esistenza di collegamenti con interessi camorristici e della delinquenza organizzata,

d) ogni elemento utile ai fini della presente proposta, fondato sul patrimonio documentale disponibile o di nuova e certa acquisizione;

e) informazioni e elementi aggiuntivi che possono integrare conoscenze già acquisite.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.

2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture nei limiti della legislazione di ciascun Stato.

3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dall'entrata in vigore della presente proposta.

4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato, ad uno o più dei suoi compo-

menti, di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

6. Il Presidente della Commissione, dopo sei mesi dall'insediamento, deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venticinque senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione del Senato. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto dopo tre scrutini il Presidente del Senato della Repubblica provvede alla nomina.

4. La Commissione, a maggioranza dei suoi componenti, elegge, nel suo seno, due Vice Presidenti e due Segretari, con voto limitato ad una sola preferenza.

5. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, de-

libera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

8. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione di inchiesta non possono essere eccepiti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'Autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.

Quando tali ragioni vengano meno, l'Autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'Autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente proposta.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria

Art. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, disposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla Commissione - a maggioranza dei due terzi dei

componenti – prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica dei testi in esame, prima dell'approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa verifica della compatibilità dei costi con la Presidenza del Senato.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.